

GR_GERICHTE KSK 2023 94 vom 6. Februar 2024

GR Gerichte, 2024-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK 2023 94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2023_94)

FR: GR_GERICHTE KSK 2023 94 du 6 février 2024

IT: GR_GERICHTE KSK 2023 94 del 6 febbraio 2024

Regeste

calcolo minimo esistenziale | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 3

/ 5 procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1). In concreto, con il suo ricorso del 14 ottobre 2023, l'insorgente ha chiesto, oltre alla revoca del pignoramento dello stipendio, la rettifica del minimo vitale di CHF 2'050.00 assegnatogli dall'UE con la "Notificazione di pignoramento di salario" emessa in applicazione dell'art. 99 LEF il 13 giugno 2023 alla cassa disoccupazione B._____, che allega in copia al gravame (act. A.1; act. B.1). Il ricorrente ha quindi impugnato tale notificazione, che è un provvedimento impugnabile mediante ricorso giusta l'art. 17 LEF (DTF 142 III 643 consid. 3.2). 1.3. L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (artt. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 17 cpv. 2 LAdLEF). L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove ed è vincolata – fatto salvo l'art. 22 LEF – dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF). Essa si procura infine le necessarie prese di posizione (art. 17 cpv. 2 LAdLEF), come avvenuto nel caso in esame. 1.4. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato. Il divieto del formalismo eccessivo impone che un atto indirizzato a un'autorità incompetente sia trasmesso d'ufficio a quella competente e che determinante per la tempestività sia il momento dell'inoltro dell'atto all'autorità incompetente (DTF 118 Ia 241 consid. 3c). Nella presente fattispecie, come visto, il ricorrente ha inoltrato l'atto ricorsuale in data 14 ottobre 2023 (data del timbro postale) al Tribunale amministrativo (act. A.1), che ha provveduto a trasmettere d'ufficio l'impugnativa al Tribunale cantonale per competenza (act. D.1). Il provvedimento impugnato, emesso in data 13 giugno 2023, è stato ricevuto dalla cassa disoccupazione B._____ il 16 giugno 2023 (act. B.1). Ora, giova rilevare che in tali casi l'ufficiale procedente è tenuto a informare il debitore dell'avvenuto pignoramento formale (art. 96 cpv. 1 LEF) e che, agli atti, non emerge quando l'atto qui impugnato sia stato trasmesso in copia al ricorrente. Tuttavia, dall'"estratto conto" dell'UEF relativo alla situazione del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 23 ottobre 2023 emerge che in data 4 luglio 2023, a seguito della notificazione di pignoramento di salario emessa il 13 giugno 2023, la cassa disoccupazione B._____ ha versato direttamente all'UEF CHF 1'097.80 (act. UEF D-F), e che il mese successivo, in data

E. 5

/ 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione può essere

interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.